



Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum

ai sensi del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 Marzo 2010 e successive modifiche, della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 Dicembre 2006, 9° aggiornamento del 12 Dicembre 2011

Regolamento approvato il 19 Dicembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum previo parere unanime favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale e avente efficacia dal 1° gennaio 2019

SOMMARIO

1	LINEE DI BASE DEL REGOLAMENTO	4
1.1	OGGETTO E CONTESTO	4
1.2	PROCESSO DELIBERATIVO E DESTINATARI	4
1.3	REVISIONE E PUBBLICITÀ	5
1.4	STRUTTURA	5
2	QUADRO NORMATIVO	6
3	DEFINIZIONI	6
3.1	PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM	6
3.2	DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI “PARTI CORRELATE” DI BANCA MEDIOLANUM	7
3.3	SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM	8
3.4	DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI “SOGGETTI COLLEGATI” DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM	8
3.5	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM E SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM	10
4	LE UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE	12
5	LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI SOTTOPOSTE A PRESIDIO	12
6	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI DI GRUPPO	13
6.1	I LIMITI PRUDENZIALI	13
6.1.1	<i>Limiti consolidati</i>	13
6.1.2	<i>Limiti individuali</i>	14
6.1.3	<i>Modalità di calcolo dei limiti prudenziali</i>	14
6.1.4	<i>Calcolo periodico dei limiti prudenziali e piano di rientro</i>	14
7	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	15
7.1	LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	15
7.2	CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI	16
7.3	IDENTIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA O SOGGETTO COLLEGATO	16
7.4	VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI PER LE OPERAZIONI DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	16
7.5	QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON UNA PARTE CORRELATA O UN SOGGETTO COLLEGATO	17
7.5.1	<i>Istruzioni per la qualificazione dell’operazione</i>	17
7.5.2	<i>Istruzioni per verificare l’appartenenza dell’operazione all’ordinaria attività della società</i>	17
7.5.3	<i>Istruzioni per verificare se l’operazione sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero standard</i>	18
7.6	ISTRUTTORIA	19
7.7	DELIBERA	20
7.8	ESECUZIONE E REGISTRAZIONE	21
7.9	MONITORAGGIO	21
7.10	INFORMATIVA SUCCESSIVA AGLI ORGANI SOCIALI	21
7.11	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM	22

7.12	INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM	22
7.12.1	<i>Informativa al pubblico sulle Operazioni di maggiore rilevanza</i>	22
7.12.2	<i>Informativa al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza</i>	23
7.12.3	<i>Comunicati al pubblico</i>	23
7.12.4	<i>Informativa finanziaria periodica</i>	24
8	CASI DI DEROGA ED ESENZIONI	24
8.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	24
8.2	OPERAZIONI ORDINARIE	24
8.3	OPERAZIONI INFRAGRUPPO	24
8.4	OPERAZIONI URGENTI	25
8.5	OPERAZIONI CON ESPONENTI DELLA BANCA	25
8.6	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	25
8.7	OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE – QUADRO.....	25
9	CONTROLLI INTERNI	25
10	RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA MEDIOLANUM	26
11	ALLEGATI	28

1 Linee di base del Regolamento

1.1 OGGETTO E CONTESTO

Il Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum (nel seguito anche “Regolamento di Gruppo” o “Regolamento”) viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. (nel seguito anche la “Banca” o “Banca Mediolanum”) e dalle società da essa controllate appartenenti al Gruppo Mediolanum (nel seguito anche “Società del Gruppo” o “Controllate”) per disciplinare possibili conflitti di interessi in operazioni che coinvolgono soggetti vicini ai centri decisionali dell’impresa, in ottemperanza al Regolamento Consob n. 17221 del 12 Marzo 2010 (e successive modifiche), “recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, e della Circolare n. 263 di Banca d’Italia, 9° aggiornamento del 12 Dicembre 2011 (Titolo V, capitolo 5), contenente disciplina delle “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (congiuntamente, nel seguito, le “Discipline”).

Il Regolamento Consob si rivolge alle società quotate, mentre la Circolare di Banca d’Italia è destinata alle società bancarie. Entrambe disciplinano le operazioni di tali società con soggetti prossimi ai loro centri decisionali. Il Regolamento individua questi soggetti nelle “Parti correlate”; la Circolare li individua nei “Soggetti collegati”. Il perimetro delle Parti correlate e dei Soggetti collegati è in parte sovrapponibile. Le regole contenute nelle due disposizioni sono in parte coincidenti. Nel loro insieme prevedono: limiti di carattere prudenziale al compimento di operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interessi; un particolare processo di gestione delle relative operazioni, cioè specifiche regole procedurali per la deliberazione di tali operazioni; obblighi informativi ex post (agli organi sociali, alle Autorità, al mercato). Il presente Regolamento è volto appunto a dare attuazione a tali regole con riguardo alle operazioni tra Banca Mediolanum e le Parti correlate di Banca Mediolanum e i Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum (nel seguito anche Parti correlate e Soggetti collegati).

Esso si inserisce nel quadro delle fonti normative del Gruppo ed in particolare di quelle volte a prevenire e governare i conflitti d’interesse e presenta specifiche relazioni con la seguente principale regolamentazione aziendale:

- **Ordinamento dei Servizi;**
- **Progetto di Governo Societario;**
- **Policy per la gestione dei conflitti di interesse;**
- **Policy rischio di credito Controparti Istituzionali.**
- **Policy di Credit Risk;**
- **Politica per la gestione e il controllo del processo di mitigazione del rischio sui portafogli di credito;**
- **Regolamento del processo ICAAP;**
- **Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo.**

1.2 PROCESSO DELIBERATIVO E DESTINATARI

In applicazione delle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob n. 17221 e nella Circolare n. 263 di Banca d’Italia, il presente “Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum”:

- in data 12 dicembre 2018 ha ottenuto il parere favorevole del Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale di Banca Mediolanum S.p.A. sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi delle Discipline, tenuto conto delle informazioni note e disponibili alla data sopra indicata;
- in data 19 dicembre 2018 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.

Il presente Regolamento di Gruppo è adottato come disciplina di Gruppo ed è trasmesso a tutte le società del Gruppo Mediolanum per opportuna adozione da parte dei rispettivi Organi Aziendali e successiva attuazione delle disposizioni in esso contenute. In particolare, tutte le società controllate direttamente o indirettamente da

Banca Mediolanum sono tenute a recepire integralmente il presente Regolamento che trova integrale applicazione alle stesse, fermo restando che i limiti prudenziali alle attività di rischio sono applicabili alle sole società controllate che fanno parte del Gruppo Bancario.

Al riguardo, gli Organi con funzione di gestione di ogni Controllata curano l'attuazione del Regolamento di Gruppo provvedendo, laddove ritenuto necessario, all'emanazione di apposita normativa interna aziendale, nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento (per le Società estere, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate). Alla prima occasione utile, gli Organi medesimi portano a conoscenza dei rispettivi Organi con funzione di supervisione strategica il Regolamento di Gruppo.

Il presente Regolamento di Gruppo è messo, inoltre, a disposizione di tutte le strutture organizzative della Banca.

1.3 REVISIONE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento e le sue modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni dei limiti, dei criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto del Regolamento, variazione dei ruoli e responsabilità, etc.) sono comunicati all'assemblea dei soci di Banca Mediolanum.

Il presente Regolamento ed ogni sua modifica sono pubblicati sul sito internet di Banca Mediolanum S.p.A., nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l'informazione regolamentata.

L'aggiornamento e la revisione periodica (almeno triennale) del presente documento sono di responsabilità della Funzione Compliance con riferimento ad eventuali evoluzioni normative intervenute. In relazione alle modifiche relative all'assetto di governo ed organizzativo, la Divisione Organizzazione rileva le eventuali variazioni intervenute e collabora con la predetta Funzione nell'aggiornamento del documento.

La Funzione Compliance attiva la Divisione Affari Societari, per sottoporre le modifiche all'esame del Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti, del Collegio Sindacale e per le inerenti determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum.

1.4 STRUTTURA

Il Regolamento consta del presente Capitolo e dei seguenti altri dieci capitoli:

- **Capitolo 2 – Quadro normativo**, dove si indicano le fonti normative che disciplinano il presente Regolamento e la materia da questo trattata;
- **Capitolo 3 – Definizioni**, che contiene le definizioni utilizzate all'interno del presente Regolamento;
- **Capitolo 4 – Le unità organizzative coinvolte**, che schematizza a quali unità organizzative aziendali sia da imputare la responsabilità delle varie fasi del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum Soggetti Collegati del Gruppo Bancario;
- **Capitolo 5 – Operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati sottoposte a presidio**, che delimita il perimetro delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo bancario sottoposte a presidio secondo quanto richiesto dalla normativa;
- **Capitolo 6 – Limiti alle attività di rischio del Gruppo Bancario Mediolanum nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo**, che riporta i limiti prudenziali entro cui devono contenersi le operazioni con Soggetti Collegati che rappresentano attività di rischio per il Gruppo Bancario;
- **Capitolo 7 – Il processo di gestione delle operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati**, che disciplina dettagliatamente le fasi del processo di gestione delle operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati, inclusi il monitoraggio dei limiti prudenziali e l'informazione da rendersi riguardo alle operazioni agli organi sociali, alle Autorità ed al Mercato;
- **Capitolo 8 Casi di deroga ed esenzioni**, che definisce i casi di deroga e le esenzioni ai presidi procedurali adottati dalla Banca e dal Gruppo;
- **Capitolo 9– Controlli interni**: descrive il modello del sistema di controllo interno adottato per il presidio delle Operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati;

- **Capitolo 10 – Recepimento del Regolamento da parte delle società controllate da Banca Mediolanum**, dove si formulano regole che, a recepimento del Regolamento, le Società Controllate dovranno osservare;
- **Capitolo 11 – Allegati**, che contiene gli Allegati al Regolamento.

2 Quadro normativo

Il presente Regolamento e la materia da esso trattata sono disciplinati dalle seguenti principali fonti.

1) Fonti comunitarie:

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e successivi aggiornamenti;
- Regolamento (UE) n. 575 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti.

2) Fonti nazionali:

- Articolo 2391-*bis* del codice civile;
- Articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico sulla Finanza;
- Articoli 53, comma 4, 61 e 136 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 – Testo Unico Bancario;
- Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, e relativa disciplina di attuazione;
- CICR - Deliberazione 29 luglio 2008 (Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter* e 4-*quater*, del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 – Testo Unico Bancario);
- “Nuove disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V – Cap. 5 (“Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati”) e successive modifiche;
- “Disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV – Cap. 2 (“Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”)e successive modifiche.

3 Definizioni

3.1 PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM

Ai fini dell'individuazione del perimetro delle “Parti Correlate” di Banca Mediolanum e delle disposizioni contenute nel Regolamento Consob n.17221 un **soggetto è parte correlata di Banca Mediolanum** se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controlla Banca Mediolanum, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione in Banca Mediolanum tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata a Banca Mediolanum;
- c) è una joint venture in cui Banca Mediolanum è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Banca Mediolanum o della sua controllante, ove esistente;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa,

comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Banca Mediolanum, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

3.2 DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI “PARTI CORRELATE” DI BANCA MEDIOLANUM

Ai fini delle definizioni di “Parti correlate” di Banca Mediolanum le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” “joint venture” e “fondi pensione” sono le seguenti:

Controllo e controllo congiunto: il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Influenza notevole: l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- e) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- f) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- g) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- h) l’interscambio di personale dirigente;
- i) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci, anche supplenti.

Ai fini del presente Regolamento, si identificano quali Dirigenti con responsabilità strategiche, oltre i soggetti su indicati, quelli pro tempore investiti delle seguenti cariche:

- Direttore Generale;

- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Stretti familiari: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata: una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata: una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture: una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Fondi pensione: Si tratta dei soli fondi pensione istituiti o promossi dalle società o sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza e non già di tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dipendenti (Comunicazione del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683).

3.3 SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Ai fini dell'individuazione del perimetro dei "Soggetti Collegati" del Gruppo Bancario Mediolanum e delle disposizioni contenute nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia n. 263 si definiscono **soggetti collegati** l'insieme costituito da una **parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi**, individuati utilizzando le seguenti nozioni:

- **Parte correlata:** i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Banca Mediolanum, con le altre Banche del Gruppo Bancario Mediolanum o con un intermediario vigilato appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui Banca Mediolanum o una società del Gruppo Bancario Mediolanum è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- **Soggetti connessi:**
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla capogruppo Banca Mediolanum per l'intero Gruppo Bancario Mediolanum.

3.4 DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI "SOGGETTI COLLEGATI" DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Ai fini della definizione di "soggetti collegati" del Gruppo Bancario Mediolanum, intesi come l'insieme costituito dalle parti correlate di ciascuna banca o intermediario vigilato rilevante del Gruppo Bancario Mediolanum e dai

soggetti ad essi connessi secondo le definizioni riportate al paragrafo 3.2, le nozioni di “controllo”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “parte correlata non finanziaria”, e “dirigenti con responsabilità strategiche” sono le seguenti:

Controllo: ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Stretti familiari: i parenti fino al secondo grado¹ e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;

Parte correlata non finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari². Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive³. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

¹ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo Banca Mediolanum può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.

² Cfr. Circ. Banca d’Italia n. 263 – Titolo V, Capitolo 4.

³ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

3.5 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM E SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Per **operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum** si intende qualunque transazione che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano, comunque, incluse:

- le operazioni di fusione e scissione, ove realizzate con Parti Correlate di Banca Mediolanum o Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti aziendali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esenzioni espressamente previste dalle disposizioni normative.

Il Regolamento Consob e la Circolare di Banca d'Italia prescrivono regole speciali per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime.

In attuazione di tali criteri, per il Gruppo Mediolanum le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con Parti Correlate di Banca Mediolanum e con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario, sono definite nei termini seguenti:

- **operazione di importo esiguo:** l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum il cui controvalore è inferiore a:
 - € 250.000 se il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Bancario Mediolanum è pari o inferiore a € 500 milioni;
 - il minore tra € 1 milione e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza se il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Bancario Mediolanum è superiore a € 500 milioni.
- **operazione di minore rilevanza:** l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum il cui controvalore è superiore alla "soglia di esiguità" ma inferiore alla "soglia di maggiore rilevanza" (per dettagli si vedano le definizioni di "operazione di importo esiguo" e "operazione di maggiore rilevanza").
- **operazione ordinaria:** l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum, esigue o di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività di Banca Mediolanum e delle società controllate del Gruppo Mediolanum e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni di Banca Mediolanum e delle società controllate del Gruppo Mediolanum appartenenti a tale categoria si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte, come definiti ai paragrafi 7.5.2 e 7.5.3.
- **operazione di maggiore rilevanza:** l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% di uno degli indici riportati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Al riguardo si specifica che, se sono determinate le condizioni economiche dell'operazione, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti (rectius corrispettivo), l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- iii) per le operazioni di finanziamento, l'importo massimo erogabile;

iv) per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento, inoltre, si precisa che per la determinazione del controvalore occorre avere riguardo alle operazioni che comportino nei confronti di un gruppo economico nuove concessioni o variazioni in aumento degli affidamenti, determinati sulla base del valore nominale.

Per l'ipotesi di estensione dei termini di affidamenti in scadenza e di ripristino degli affidamenti scaduti (c.d. "proroghe di fido") il controvalore deve essere calcolato avendo riguardo all'intero importo del nuovo affidamento.

Viceversa, non configurano operazioni le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi a revoca" a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio.

Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

4 Le unità organizzative coinvolte

Sono di seguito indicate, con evidenza del ruolo specificatamente attribuito nelle fasi del processo medesimo, le unità organizzative aziendali coinvolte a vario titolo nel processo oggetto del presente regolamento:

FASE DEL PROCESSO	RUOLO DELLE STRUTTURE AZIENDALI					
	AFFARI SOCIETARI	LINEE OPERATIVE	COMPLIANCE	BILANCIO E DATA REPORTING	RISK MANAGEMENT	ORGANO DELIBERANTE
CENSIMENTO	OWNER					
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE		OWNER				
VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI				OWNER	SUPPORTO	
QUALIFICAZIONE OPERAZIONI		OWNER	SUPPORTO			
ISTRUTTORIA		OWNER	SUPPORTO			
DELIBERA						OWNER
MONITORAGGIO				OWNER		
INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA				OWNER		
INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO	OWNER			OWNER con riferimento alla sola informativa finanziaria periodica		

5 Le tipologie di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sottoposte a presidio

Alle operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum si applicano le regole indicate nei paragrafi 6, 7 e 9. Le operazioni di competenza dell'assemblea, quelle di importo esiguo, ordinarie, infragruppo, con esponenti della Banca, rientranti in delibere-quadro sono esentate ovvero soggette a deroghe, come indicato nel capitolo 8.

Tenuto conto delle attività svolte dalle diverse società del Gruppo Mediolanum, nella tabella riportata in Allegato 2 si indicano le possibili tipologie di operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum sottoposte ai presidi procedurali descritti al capitolo 7.

Le disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano anche alle operazioni effettuate con il cd. "personale più rilevante" del Gruppo Bancario Mediolanum, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

6 Limiti alle attività di rischio del Gruppo Bancario Mediolanum nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo

I limiti e gli adempimenti di segnalazione all'Autorità di vigilanza per le attività di rischio svolte dal Gruppo Bancario sono riferiti ai Soggetti Collegati del Gruppo Bancario.

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum deve essere contenuta nei limiti di seguito indicati. Questi limiti non trovano applicazione nell'assunzione di un'attività di rischio nei confronti di una Parte Correlata di Banca Mediolanum, che non sia anche un Soggetto Collegato di Gruppo.

Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

6.1 I LIMITI PRUDENZIALI

Ciascuna struttura di Banca Mediolanum e ciascuna società controllata appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum è tenuta ad osservare i limiti - consolidati ed individuali, se applicabili - alle attività di rischio nei confronti dell'insieme dei soggetti collegati così come definiti al capitolo 3.

Le attività di rischio sono calcolate secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 263 di Banca d'Italia (Titolo V, Cap.5, Sezione II, paragrafo 2).

Sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali le attività di rischio connesse ad operazioni realizzate tra le società appartenenti al Gruppo Bancario. Tale esenzione non si estende, invece, alle componenti del Gruppo Mediolanum estranee al Gruppo Bancario (es. imprese assicurative).

Nella gestione delle proprie attività ogni struttura proponente, anche se appartenente alle società controllate del Gruppo Bancario, è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali interfacciandosi con l'ufficio Bilancio e Data Reporting all'interno della Divisione Contabilità e Bilancio della Capogruppo, e comunque consentiti sulla base dei livelli di propensione al rischio stabiliti dalla regolamentazione di Gruppo Bancario.

6.1.1 Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato e applicati a livello di Gruppo Bancario Mediolanum.

1. Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi:

a) 5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia

- un esponente aziendale;
- un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

b) 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli sub a)
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

c) 15 per cento negli altri casi.

2. Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:

d) 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;

e) 7,5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

f) 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli sub e)
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

g) 20 per cento negli altri casi.

6.1.2 Limiti individuali

Fermo restando il rispetto dei limiti consolidati da parte del Gruppo Bancario nel suo insieme, limitatamente a Banca Mediolanum, è previsto anche il rispetto di un limite rapportato al patrimonio di vigilanza individuale, calcolato considerando le proprie attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo Bancario.

Il limite individuale per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata) è del 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale della Banca.

Eventuali ulteriori limiti interni (individuali e consolidati) sono definiti nelle apposite policy interne di rischio, cui si rimanda per ulteriori dettagli. La responsabilità della definizione e dell'aggiornamento dei limiti interni nonché la definizione e l'aggiornamento delle relative policy è in capo alla Funzione Risk Management.

6.1.3 Modalità di calcolo dei limiti prudenziali

Ai fini del calcolo dei limiti, le esposizioni di rischio di Banca Mediolanum sono di norma assunte al valore nominale (ovvero ponderate al 100%).

La normativa consente di tener conto di eventuali tecniche di attenuazione dei rischi per il calcolo delle esposizioni. A tal fine possono essere applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi⁴.

Nel caso in cui tra il Gruppo Bancario Mediolanum e la parte correlata siano in atto una pluralità di rapporti che implicano l'applicazione di distinti limiti, è stato stabilito di utilizzare il limite inferiore.

Sono escluse dal calcolo dei limiti:

- le attività di rischio connesse ad operazioni effettuate con o tra Società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario;
- le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi⁵.

Ai fini del calcolo e rispetto dei limiti, le Banche estere del Gruppo Bancario rispettano le modalità di calcolo dei limiti regolamentari sopra rappresentate, compatibilmente con la normativa del Paese in cui sono situate.

I limiti prudenziali si applicano, senza eccezioni, anche alle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati divenuti tali successivamente all'accensione dei rapporti.

6.1.4 Calcolo periodico dei limiti prudenziali e piano di rientro

Trimestralmente l'ufficio Bilancio e Data Reporting di Banca Mediolanum effettua la verifica del rispetto dei limiti prudenziali consolidati e individuali, utilizzando i dati del patrimonio di vigilanza, con il supporto della Funzione Risk Management.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del Gruppo, siano superati uno o più limiti, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile.

⁴ Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, Parte Quattro, art. 399.

⁵ Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, Parte Quattro, art. 390.

Nello specifico, l'ufficio Bilancio e Data Reporting di Banca Mediolanum, in qualità di Capogruppo, attiva le competenti strutture operative proponenti l'operazione e la Funzione Risk Management della Banca per la predisposizione di un piano di rientro da inviare a Banca d'Italia e collabora alla stesura dello stesso.

Il piano di rientro, predisposto dalla Funzione Risk Management in collaborazione con la struttura operativa che ha generato l'operazione che ha determinato il superamento del limite, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale della banca. Il piano di rientro deve essere realizzato entro 45 giorni dal superamento del limite.

Il piano di rientro è inviato dalla Divisione Affari Societari alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali, entro 20 giorni dall'approvazione.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulti ristabilito, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro:

- si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo;
- nel caso in cui la parte correlata sia titolare di una partecipazione detenuta nella banca, i relativi diritti amministrativi sono sospesi.

7 Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

7.1 LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati si suddivide nelle seguenti macro-fasi:

1. **Censimento:** l'insieme di attività di mappatura del perimetro delle Parti Correlate di Banca Mediolanum ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 e del perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, ai sensi della Circolare n. 263 di Banca d'Italia, e del censimento delle relative informazioni in un apposito applicativo di gestione;
2. **Identificazione e qualificazione:** l'insieme di attività finalizzate a riconoscere le Parti Correlate e i Soggetti Collegati prima dell'avvio degli eventuali processi decisionali/autorizzativi, nonché a classificare l'operazione come di importo esiguo, ordinaria, di minore rilevanza, di maggiore rilevanza, secondo le definizioni indicate al capitolo 3 del presente Regolamento;
3. **Istruttoria:** l'insieme di attività finalizzate a trasmettere dati/informazioni agli Organi/soggetti competenti ad esaminare l'operazione in funzione del sistema procedurale predisposto;
4. **Delibera:** l'insieme di attività assegnate agli Organi/soggetti competenti, finalizzate ad approvare il perfezionamento dell'operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
5. **Registrazione:** l'insieme di attività finalizzate a registrare le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati all'interno del sistema informativo aziendale;
6. **Monitoraggio:** l'insieme di attività finalizzate a monitorare l'andamento delle singole operazioni (anche effettuate dalle Società del Gruppo) con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati al fine di verificare l'eventuale superamento degli indici di rilevanza gestionali e/o di vigilanza (per le attività di rischio);
7. **Informativa agli Organi Sociali e al mercato:** l'insieme di attività finalizzate a predisporre la reportistica necessaria ad effettuare la *disclosure* interna (Organi di Amministrazione e Controllo, Assemblea etc.) ed esterna (Autorità di Vigilanza e pubblico).

Nella figura riportata in Allegato 3 sono schematizzate le fasi operative della gestione delle operazioni e d'individuazione dell'iter deliberativo.

7.2 CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Divisione Affari Societari cura la tenuta dell'elenco delle Parti Correlate di Banca Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, curando periodicamente l'aggiornamento (almeno annualmente). Al riguardo, nel rispetto della normativa vigente, per l'acquisizione delle informazioni necessarie si può avvalere del supporto delle competenti strutture aziendali, nonché di tutti gli strumenti (questionari, colloqui, banche dati esterne etc.) necessari ad acquisire una conoscenza preventiva delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati.

Operativamente, la Divisione Affari Societari aggiorna l'apposito "database" delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Banca Mediolanum e di tutte le controllate italiane ed estere, effettuando il censimento dei soggetti individuati e registrandone il relativo patrimonio informativo.

Tale attività è condotta valorizzando le informazioni già in possesso da parte della Banca, nonché acquisite mediante le dichiarazioni ricevute dagli esponenti inerenti ai soggetti rientranti perimetro normativo come definiti nel capitolo 3 del presente Regolamento.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi delle Discipline cooperano con Banca Mediolanum e con le sue Controllate con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti in perimetro, con particolare attenzione a quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. La Banca, per il tramite delle linee operative, individua i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

La Divisione Affari Societari censisce nell'apposito database delle Parti Correlate e Soggetti Collegati anche il "personale più rilevante" del Gruppo Bancario, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sulla base dell'elenco fornito dalla Divisione Risorse Umane. Eventuali modifiche di tale elenco sono comunicate tempestivamente da parte della Divisione Risorse Umane alla Divisione Affari Societari che procederà all'aggiornamento del database.

Per il censimento delle informazioni relative ai Soggetti Collegati delle Controllate estere, la Divisione Affari Societari richiede le informazioni a ciascuna Controllata.

A seguito dell'aggiornamento del "database" delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari produce un report dell'elenco delle Parti Correlate del Gruppo Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario con annesso patrimonio informativo e lo trasmette in formato elettronico:

- alle diverse strutture aziendali di Banca Mediolanum S.p.A. coinvolte nel processo di gestione delle operazioni;
- alle Società Controllate, per il tramite delle funzioni di segreteria degli Organi Sociali.

7.3 IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA O SOGGETTO COLLEGATO

L'attività di identificazione di un'operazione con una Parte Correlata o con un Soggetto Collegato è rimessa alle strutture operative della Banca o delle società del Gruppo che propongono l'operazione.

Operativamente, le citate strutture procedono all'identificazione (prima di avviare, se del caso, le trattative) della Parte Correlata o del Soggetto Collegato eventualmente richiedente l'operazione sulla base dell'elenco predisposto dalla Divisione Affari Societari, e debitamente implementato e aggiornato nel sistema di Anagrafe Generale.

Nel caso in cui il soggetto controparte dell'operazione rientri nella definizione di esponente bancario ex art. 136 TUB si applicano le procedure descritte al paragrafo 8.4.

7.4 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI PER LE OPERAZIONI DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

In caso di effettuazione di una operazione con un Soggetto Collegato, prima di avviare le verifiche del rispetto dei limiti prudenziali, le strutture proponenti l'operazione determinano il valore dell'operazione secondo le istruzioni fornite nella tabella sub Allegato 5.

Attivano, quindi, l'ufficio Bilancio e Data Reporting richiedendo la verifica del rispetto dei limiti prudenziali (individuali e consolidati) dell'operazione richiesta dal Soggetto Collegato individuato, fornendo le informazioni relative al valore dell'operazione.

L'ufficio Bilancio e Data Reporting verifica tempestivamente il rispetto dei limiti e comunica il via libera dell'operazione alla struttura interessata. Nel caso di superamento dei limiti prudenziali previsti il Responsabile della struttura operativa interessata ne darà comunicazione al Soggetto Collegato controparte, proponendo adeguate misure correttive all'operazione che consentano il rispetto dei vincoli normativi.

7.5 QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON UNA PARTE CORRELATA O UN SOGGETTO COLLEGATO

Ai fini dell'individuazione del corretto iter procedurale e deliberativo dell'operazione con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato, nonché dell'informazione da rendere al riguardo, le strutture operative proponenti provvedono a qualificare l'operazione, secondo le sue caratteristiche, come operazione di importo esiguo ovvero ordinaria ovvero di maggiore o minore rilevanza, come operazione infragruppo o con esponenti della Banca ovvero ancora come operazione rientrante in una delibera-quadro (si vedano sopra, il paragrafo 3.5 e, oltre, il capitolo 8).

Occorrerà seguire le seguenti istruzioni per qualificare l'operazione. Eventuali casistiche operative non riscontrate all'interno delle tabelle nel seguito riportate dovranno essere trattate dalla Società Controllate per analogia.

7.5.1 Istruzioni per la qualificazione dell'operazione

L'attività di identificazione di un'operazione con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato è rimessa alle strutture proponenti l'operazione.

Operativamente, dette aree effettuano le seguenti attività:

- quantificazione del controvalore dell'operazione tenuto conto delle istruzioni operative descritte nell'Allegato 5;
- verifica, laddove applicabile per le operazioni con Soggetti Collegati, dell'esistenza di una delibera quadro per la tipologia di operazione richiesta e Soggetto Collegato coinvolto, nonché l'importo residuo del plafond;
- verifica della qualificazione dell'operazione come operazione di "importo esiguo" ovvero "ordinaria" ovvero di "maggiore" o "minore rilevanza", secondo le definizioni riportate al paragrafo 3.5. Al riguardo l'ufficio Bilancio e Data Reporting comunica trimestralmente alle diverse strutture operative di Banca Mediolanum e alle Società Controllate il valore della "soglia di esiguità" e della "soglia di maggiore rilevanza".

Ai fini della qualificazione dell'ordinarietà dell'operazione, le strutture proponenti si attengono alle istruzioni indicate nei successivi paragrafi 7.5.2 e 7.5.3, ferma la necessità che l'operazione sia di minore rilevanza.

Con particolare riferimento alla qualificazione dell'operazione, la Funzione Compliance supporta le strutture operative nell'attività descritta, fornendo il proprio parere specialistico sulla base della documentazione istruttoria predisposta dalle medesime.

7.5.2 Istruzioni per verificare l'appartenenza dell'operazione all'ordinaria attività della società

Al fine di verificare se un'operazione possa definirsi ordinaria e, specificamente, per verificare se rientri nell'ordinaria attività della Banca e/o di sue controllate, le strutture proponenti controllano che ricorrano almeno le seguenti caratteristiche:

- **riconciliabilità all'ordinaria attività:** l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla banca costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà; al riguardo, tutte le attività/ servizi/ prodotti non rientranti all'interno della tabella riportata nel seguito del presente paragrafo sono da considerarsi non ordinarie;
- **oggettività delle condizioni e semplicità dello schema economico-contrattuale:** i termini e le condizioni contrattuali devono essere oggettive e, in generale, lo schema contrattuale non deve risultare anomalo e non devono sussistere casi anomali di assenza di corrispettivo. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Al riguardo, le diverse strutture proponenti delle banche/società destinatarie del presente Regolamento

di Gruppo, anche tenuto conto delle istruzioni indicate all'interno della tabella rappresentata nel paragrafo successivo, segnalano senza indugio, per il tramite delle proprie funzioni di segreteria degli Organi Sociali, alla Funzione Risk Management di Banca Mediolanum clausole o condizioni che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali riscontrate nei contratti in corso di sottoscrizione con Parti Correlate o Soggetti Collegati, in quanto da considerare un indice significativo di non ordinarietà.

- **contenuta rilevanza quantitativa:** ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca o dalla società controllata;
- **normalità della controparte:** non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come "operazione ordinaria" si deve avere riguardo all'attività svolta dalla società (Capogruppo e/o società del Gruppo) che compie l'operazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da una Società Controllata, rileverà l'attività svolta dalla Società Controllata. Se, invece, la società che compie l'operazione con parte correlata è una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale operazione, la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo.

In via del tutto esemplificativa, per le banche, si ritiene che rientrino nell'attività operativa:

- raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie;
- acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
 - incassi e pagamenti;
 - gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
 - compravendita di valute;
 - gestioni patrimoniali;
 - distribuzione di prodotti assicurativi;
- costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Rientrano, inoltre, nell'attività operativa le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello di consolidato in conformità alle linee guida di gruppo in materia.

Non sono comunque considerate di carattere ordinario le tipologie di operazioni indicate nella tabella riportata nell'Allegato 4.

Nell'Allegato 5 sono fornite apposite istruzioni per la determinazione del valore e la qualificazione dell'ordinarietà delle operazioni oggetto di possibile perfezionamento con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato.

7.5.3 Istruzioni per verificare se l'operazione sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero standard

Al fine di verificare se un'operazione possa definirsi ordinaria e, specificamente, per accertare se sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero da condizioni standard, le strutture proponenti considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato le condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari ordinari resi a dipendenti / collaboratori di società del gruppo o a loro familiari, se sono previste dalla normativa aziendale per la generalità dei dipendenti / collaboratori della società e dei loro familiari.

Le strutture proponenti considerano condizioni standard le condizioni che siano analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nell'ambito dei rapporti infragruppo per la Capogruppo e per le società controllate in via totalitaria si presumono equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni applicate alle società controllate se identiche condizioni sono applicate anche alle altre controparti terze (ovvero non società controllate).

7.6 ISTRUTTORIA

Operazioni di minore rilevanza

Con riferimento alle operazioni con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato rientranti nella definizione di operazioni di minore rilevanza non ordinarie, il processo di istruttoria prevede il coinvolgimento del Comitato Rischi, composto da tre Amministratori non esecutivi di cui due Indipendenti. Il Responsabile della struttura operativa interessata dall'operazione contatta la Divisione Affari Societari, la quale comunica al Comitato Rischi, per il tramite del proprio Presidente, l'esigenza di una sua convocazione ai fini dell'esame dell'operazione con Parte Correlata o Soggetto Collegato e il rilascio del parere motivato preventivo al compimento dell'operazione. La documentazione relativa ai diversi profili dell'operazione oggetto di delibera viene messa a disposizione dei membri del Comitato, possibilmente entro 48 ore dalla data prevista per la riunione del Comitato.

Il Comitato Rischi ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca e con un limite pari al 5% del valore dell'operazione e comunque di Euro 250.000, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che non presentino relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con la Banca, né con i soggetti che controllano la Banca, le Società Controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima, né con gli Amministratori di tutte le dette società.

Nel caso in cui si rilevi un numero insufficiente di idonei Amministratori Indipendenti (minore di due) dovuto all'esistenza di un loro interesse (diretto o indiretto) nell'operazione o ad altre cause, il parere verrà espresso dall'Amministratore Indipendente presente eventualmente assistito da un esperto indipendente. Gli Amministratori Indipendenti devono dare notizia dell'interesse che abbiano, per conto proprio o di terzi, nell'operazione.

Il Comitato Rischi rilascia all'Organo deliberante competente, 48 ore prima della data prevista per la delibera dell'operazione, il parere⁶ che comprende riferimenti puntuali sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; nel caso in cui il Comitato si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"),⁷ la successiva eventuale delibera positiva al compimento dell'operazione dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le sedute del Comitato sono adeguatamente formalizzate da parte della Divisione Affari Societari e i verbali del Comitato archiviati, da parte della stessa Divisione.

Operazioni di maggiore rilevanza

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati il processo di istruttoria coinvolge il Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti. Il Responsabile della struttura operativa interessata contatta la Divisione Affari Societari. Questa convoca una riunione del Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti ai fini dell'esame, sin dalla fase delle trattative⁸, dell'operazione con la Parte Correlata o Soggetto Collegato.

Il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria (riferiti alla Società Controllata, nel caso di operazione condotta dalla medesima).

⁶ Il rilascio del parere, tecnicamente, nel rispetto delle fasi del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati precedentemente descritto all'interno del presente Regolamento di Gruppo, può essere ricondotto temporalmente alla fase di "delibera" dell'operazione, nel seguito descritta.

⁷ Si ritiene utile fornire alcune precisazioni con riguardo a talune ipotesi particolari di formulazione del parere. Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre gli effetti sopra ricordati. È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

⁸ Da intendersi quale discussione preliminare fatta allo scopo di concludere un affare, stipulare un accordo.

Il Comitato è richiesto di rilasciare un parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, almeno 48 ore prima della data prevista per la delibera dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.

La documentazione relativa ai diversi profili dell'operazione oggetto di delibera è messa a disposizione dei membri del Comitato, possibilmente entro 48 ore dalla data prevista per la riunione del Comitato.

Questo ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che non presentino relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con la Banca, né con i soggetti che controllano la Banca, le Società Controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima, né con gli Amministratori di tutte le dette società.

Nel caso in cui si rilevi un numero esiguo di idonei Amministratori Indipendenti (minore di 3) dovuto all'esistenza di un loro interesse (diretto o indiretto) nell'operazione ovvero per altre cause, la partecipazione alle fasi delle trattative e dell'istruttoria nonché il rilascio del parere motivato coinvolgerà lo/gli Amministratore/i Indipendente/i presente/i ed idonei eventualmente assistito/i da un esperto indipendente. Gli Amministratori Indipendenti devono dare notizia dell'interesse che abbiano, per conto proprio o di terzi, nell'operazione.

Il parere cui è tenuto il Comitato deve contenere riferimenti puntuali sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui il Comitato si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"), l'operazione verrà sospesa dandone notizia alla controparte interessata.

Le sedute del Comitato sono adeguatamente formalizzate da parte della Divisione Affari Societari e i verbali del Comitato archiviati, da parte della stessa Divisione.

7.7 DELIBERA

Operazioni di minore rilevanza

Con riguardo alle operazioni di minore rilevanza non ordinarie con Parti Correlate o Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari mette a disposizione dell'Organo deliberante, 48 ore prima della data prevista per la delibera/ approvazione, la documentazione a supporto della qualificazione dell'operazione come di minore rilevanza. La documentazione contiene il parere rilasciato dal Comitato Rischi, e descrive altresì le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

I verbali delle deliberazioni di approvazione (o dell'autorizzazione/ disposizione da parte dell'organo/ soggetto delegato) recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, e descrivono le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

In caso di operazioni deliberate con il parere negativo del Comitato Rischi, l'organo deliberante comunica al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale le informazioni relative all'operazione, non appena deliberate.

Operazioni di maggiore rilevanza

La competenza a deliberare su operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati spetta al Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum.

La Divisione Affari Societari mette a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Banca, 48 ore prima della data prevista per la delibera, la documentazione a supporto della qualificazione dell'operazione come di maggiore rilevanza. La documentazione comprende altresì il parere favorevole formulato dal Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti, che è messo a disposizione di tutti gli Amministratori, e descrive le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

I verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative

condizioni; descrivono altresì le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

7.8 ESECUZIONE E REGISTRAZIONE

A seguito di delibera le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono eseguite e registrate nei sistemi informativi di Banca Mediolanum da parte della funzione proponente.

Le informazioni relative alle caratteristiche principali delle operazioni deliberate sono messe a disposizione degli organi strategici, di gestione e di controllo, nonché al Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti con le modalità descritte nel prosieguo del presente documento.

7.9 MONITORAGGIO

Le attività di monitoraggio sono assegnate direttamente alle strutture amministrative di Banca Mediolanum per le operazioni dell'intero Gruppo, anche tenuto conto degli obblighi di reportistica gestionale e regolamentare descritti nel seguito.

L'ufficio Bilancio e Data Reporting della Capogruppo cura il monitoraggio delle seguenti operazioni con Soggetti Collegati:

- ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard di maggiore rilevanza;
- di minore rilevanza;
- di maggiore rilevanza.

Le attività di monitoraggio:

- sono effettuate analizzando il database all'interno del quale sono registrate le operazioni sopra elencate, effettuate da Banca Mediolanum;
- sono finalizzate ad individuare:
 - operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superano, ove cumulativamente considerate, la soglia oltre alla quale considerare l'operazione come di maggiore rilevanza; in questo caso, l'ufficio Bilancio e Data Reporting comunica alle strutture operative coinvolte nell'esecuzione dell'operazione il superamento della soglia di rilevanza per le operazioni con la Parte Correlata o Soggetto Collegato individuato. Le strutture operative fanno riferimento a queste indicazioni nella fase di qualificazione delle controparti e delle operazioni;
 - operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali. Tali operazioni sono comunicate all'Ufficio Bilancio e Data Reporting dalle competenti strutture operative non appena queste ne hanno conoscenza / ne determinano lo stato di perdita / sofferenza.

Come descritto al paragrafo 6.1.3 il monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali è effettuato trimestralmente dalla all'ufficio Bilancio e Data Reporting secondo le modalità ivi descritte.

7.10 INFORMATIVA SUCCESSIVA AGLI ORGANI SOCIALI

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento da Banca Mediolanum e dalle Società Controllate sono oggetto di informativa periodica agli Organi Sociali, in linea con le disposizioni del Regolamento Consob n. 17221 e della Circolare n. 263 di Banca d'Italia (in aggiunta all'informativa prevista nel paragrafo 7.7 per le operazioni di minore rilevanza approvate con il parere contrario del Comitato Rischi).

Le attività di produzione della relativa reportistica gestionale sono assegnate direttamente all'ufficio Bilancio e Data Reporting di Banca Mediolanum per le operazioni dell'intero Gruppo.

L'ufficio Bilancio e Data Reporting di Banca Mediolanum cura, con il supporto delle competenti strutture aziendali, lo sviluppo della reportistica annuale contenente il dettaglio delle operazioni Parti Correlate e con

Soggetti Collegati distinti per tipologia/qualificazione delle operazioni (ordinarie, di minore rilevanza, di maggiore rilevanza).

Al riguardo, l'ufficio Bilancio e Data Reporting predispone:

- report contenente dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati al Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti con frequenza almeno annuale, per consentire loro un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenenti il dettaglio delle operazioni di maggiore e minore rilevanza non ordinarie effettuate nel corso del trimestre di riferimento, inviato trimestralmente dai singoli organi deliberanti al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale di Banca Mediolanum;
- report delle operazioni effettuate con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, eseguite in assenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati; tali informazioni sono portate a conoscenza del Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti almeno annualmente;
- report delle operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro, da inviare trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- report delle operazioni concluse che hanno dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali; tali informazioni, corredate della documentazione di supporto delle singole operazioni rilevate (es. pareri Organi societari / delibera), sono portate a conoscenza del Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti e del Consiglio di Amministrazione, non appena rilevate e comunque con frequenza almeno trimestrale.

7.11 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnalatica prudenziale. La segnalazione è effettuata dall'ufficio Bilancio e Data Reporting di Banca Mediolanum a livello individuale per la Capogruppo e livello consolidato per il Gruppo Bancario.

7.12 INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221, ove sia realizzata un'operazione tra Banca Mediolanum, o una sua Controllata, ed una Parte Correlata di Banca Mediolanum, occorre eseguire varie comunicazioni alla Consob e al mercato in merito all'operazione. Tale disciplina non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'operazione coinvolga Soggetti Collegati del Gruppo Bancario che non siano anche Parti Correlate di Banca Mediolanum.

7.12.1 Informativa al pubblico sulle Operazioni di maggiore rilevanza

Qualora la Banca o le Società Controllate realizzino operazioni di maggiore rilevanza con una Parte Correlata di Banca Mediolanum, la stessa predispone un dettagliato documento contenente le informazioni indicate nel Regolamento Consob n.17221.

Tale adempimento non è richiesto per le operazioni realizzate con entità controllate, joint venture e collegate in cui non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate.

Il documento informativo è obbligatorio in presenza di:

- singole operazioni di maggiore rilevanza realizzate con Parti Correlate di Banca Mediolanum;
- delibere quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1 del presente Regolamento;
- più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove considerate

cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1 del presente Regolamento, sempre che siano realizzate nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata. Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti dalle procedure deliberative sensi del Capitolo 9 e comunque tutte le operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e il sito internet della Banca e con le modalità stabilite dalla normativa sull'informativa societaria e contestualmente è trasmesso alla Consob unitamente alla documentazione richiesta⁹.

Il documento deve essere diffuso:

- entro sette giorni dall'approvazione della singola operazione di maggiore rilevanza ovvero della delibera quadro rilevante da parte dell'Organo competente. Ove l'Organo si limiti a deliberare una proposta contrattuale, il termine decorre dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare il termine di sette giorni decorre dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
- entro quindici giorni - in caso di cumulo di operazioni - dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza ovvero dal momento in cui la Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Nel caso di cumulo delle operazioni e conseguente pubblicazione del documento informativo, le operazioni che sono state oggetto di informativa non devono più essere aggregate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso.

La Divisione Affari Societari della Banca ha la responsabilità della predisposizione, pubblicazione e invio a Consob del documento informativo.

7.12.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza

Sono oggetto di rendicontazione nei confronti del mercato le Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate di Banca Mediolanum realizzate dalla Capogruppo o dalle Società Controllate, qualora siano state approvate nel trimestre di riferimento con il parere negativo del Comitato Rischi.

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e il sito internet della Banca e con le modalità di pubblicazione indicate dalla Consob, deve essere reso disponibile un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere espresso dal Comitato Rischi.

La Divisione Affari Societari di Banca ha la responsabilità della predisposizione, pubblicazione e invio a Consob del documento informativo.

7.12.3 Comunicati al pubblico

Qualora un'operazione con Parti Correlate di Banca Mediolanum sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la stessa comunica al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.

La Banca impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

⁹ Cfr. Allegato 4 Regolamento Consob n. 17221.

La Banca, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmette su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

7.12.4 Informativa finanziaria periodica

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, Banca Mediolanum dà informazione nella relazione intermedia sulla gestione (relazione semestrale del mese di giugno) e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento con le Parti Correlate, come identificate secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate come definite dal principio contabile internazionale IAS 24¹⁰, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate, come definite dal principio contabile internazionale IAS 24, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

L'informativa contabile è fornita anche con riferimento alle operazioni con parti correlate per le quali operino le esenzioni indicate nel Capitolo 8. La responsabilità della produzione dell'informativa contabile citata è dell'ufficio Bilancio e Data Reporting della Banca.

8 Casi di deroga ed esenzioni

8.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Le disposizioni contenute nel Capitolo 7 non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate in fase di qualificazione dell'operazione.

Banca Mediolanum e le sue Controllate usufruiscono dell'esenzione prevista dalla normativa.

8.2 OPERAZIONI ORDINARIE

In caso di operazioni ordinarie, Banca Mediolanum e le sue Controllate non applicano le regole procedurali previste per la fase di istruttoria nel paragrafo 7.6, richieste per le altre categorie di operazioni.

Per le operazioni ordinarie, nella delibera dell'organo competente sono esplicitati gli elementi che hanno determinato il carattere di ordinarietà dell'operazione. Sono prodotti flussi informativi aggregati dedicati, inviati annualmente al Comitato endoconsiliare degli Amministratori Indipendenti per eventuali interventi correttivi.

8.3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Salvo quanto precisato nell'ultimo capoverso di questo paragrafo, alle operazioni effettuate con o tra società controllate da Banca Mediolanum o con società collegate ("Operazioni intragrupo"), non si applicano le disposizioni procedurali riportate nei paragrafi 7.6. e 7.7 del presente Regolamento, ove si rilevi l'insussistenza in tali società di interessi significativi di altre Parti Correlate o di altri Soggetti Collegati.

Ai fini della qualificazione della significatività degli interessi di altre Parti correlate o Soggetti Collegati è stato verificato che, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le società controllate e collegate, tali soggetti non beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. Inoltre, è stato verificato se le società controllate o collegate risultino partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Banca) dai controllanti della Banca. Al riguardo, si è ritenuto che la partecipazione detenuta nelle società controllate o collegate dai soci di controllo della Banca non dia luogo a un interesse significativo, in quanto il

¹⁰ Il perimetro delle parti correlate indicato dal principio internazionale contabile IAS 24 (nel testo in vigore dal 1 gennaio 2011) coincide solo in parte con quello previsto dal presente Regolamento.

peso effettivo di tale partecipazione non supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dai medesimi soggetti nella Banca.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano integralmente alle operazioni effettuate da Banca Mediolanum o dalle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario con le altre società controllate dalla Banca ma al di fuori di tale gruppo, che al momento sono: Mediolanum Vita S.p.A. (società italiana); Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (società italiana); Mediolanum International Life Ltd. (società irlandese); PI Servizi S.p.A. (società italiana).

8.4 OPERAZIONI URGENTI

Banca Mediolanum non ha previsto deroghe procedurali per le operazioni urgenti.

8.5 OPERAZIONI CON ESPONENTI DELLA BANCA

In forza dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, le operazioni della Banca con soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso di essa devono essere previamente approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Si applicano inoltre tutte le regole procedurali contenute nel paragrafo 7.6 del presente Regolamento. Inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché ad eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

8.6 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Quando un'operazione, sia essa di maggiore o minore rilevanza, è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le disposizioni dei paragrafi 7.6 e 7.7 si applicano, *mutatis mutandis*, con riguardo alla proposta di deliberazione da sottoporre a cura dell'organo amministrativo all'Assemblea.

8.7 OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE – QUADRO

Le regole dei paragrafi 7.6 e 7.7 del presente Regolamento si applicano all'adozione di una delibera-quadro, con cui Banca Mediolanum prevede e regola operazioni omogenee con una Parte correlata o un Soggetto collegato. La delibera va qualificata come concernente un'operazione di maggiore o minore rilevanza secondo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera stessa, cumulativamente considerate.

Le regole dei citati paragrafi del presente Regolamento non si applicano alle singole operazioni rientranti nella delibera-quadro.

La delibera-quadro indica il genere di operazioni in modo sufficientemente determinato ed ha efficacia per un anno.

9 Controlli interni

La fase di censimento identifica le Parti Correlate e i Soggetti Collegati che sono oggetto dei controlli interni. Il framework dei controlli interni sull'operatività dei Soggetti Collegati non è concettualmente disgiunta dal più generale framework dei controlli interni. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'impresa.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione rivestono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e per la realizzazione di un efficiente sistema dei controlli interni.

Il sistema di controllo è articolato secondo più livelli che prevedono:

- controlli di linea;
- controlli dei rischi;
- attività di revisione interna.

Per ogni rischio segnalato nell'ambito del processo di mappatura dei rischi ICAAP viene definita una policy che prevede le regole di definizione delle metodologie, dei limiti, del processo di controllo e reporting.

Per quanto riguarda quindi l'operatività con Soggetti Collegati e il controllo dei relativi limiti, quest'attività rientra nell'ambito della più generale attività di controllo dei rischi definita nelle singole policy di rischio. In particolare, sono rilevanti la Policy di rischio di credito per l'operatività con le controparti istituzionali e la Policy di rischio di credito retail, alle quali si rimanda per i dettagli sul processo.

Le citate policy contengono, inoltre, le indicazioni relative ai livelli di propensione al rischio verso Soggetti Collegati definite in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative di Banca Mediolanum e del Gruppo Bancario. La responsabilità dell'aggiornamento delle relative policy interne è in capo alla Funzione Risk Management.

10 Recepimento del Regolamento da parte delle Società controllate da Banca Mediolanum

Tutte le Società Controllate da Banca Mediolanum sono tenute a recepire ed applicare il presente Regolamento, con l'avvertenza che le regole sui limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza risultano applicabili alle sole Società Controllate rientranti nel Gruppo Bancario.

Le società del Gruppo con sede all'estero, inoltre, sono tenute a coordinare le disposizioni del presente Regolamento con le normative esistenti negli ordinamenti locali, che possono anche avere riguardo alla medesima materia. A tale proposito, esse hanno cura di segnalare alla Capogruppo eventuali disposizioni incompatibili con la piena applicazione del presente Regolamento e a coordinarsi con le competenti funzioni della Capogruppo per valutare e applicare le conseguenti misure di rimedio.

Ferme restando le esenzioni indicate al capitolo 8, le banche controllate estere riservano le Operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza realizzate dalla banca nei confronti delle Parti Correlate di Banca Mediolanum e dei Soggetti Collegati di Gruppo alla competenza deliberativa dell'organo equivalente al Consiglio di Amministrazione sulla base delle regole locali.

Resta fermo che ciascuna Società Controllata dovrà prevedere all'interno del proprio iter deliberativo le misure di controllo interno aggiuntive richieste dalla normativa speciale a esse applicabile (così per le imprese assicurative o per le società con sede all'estero).

La conclusione di **operazioni di importo esiguo e ordinarie** da parte di Società Controllate non è sottoposta a specifici presidi procedurali, fatta salva la necessità di registrare e informare la Capogruppo Banca Mediolanum, per il tramite dell'ufficio Bilancio e Data Reporting, sull'esecuzione di dette operazioni allo scopo di poter gestire gli obblighi di trasparenza previsti dalle Discipline, nonché gli obblighi segnalatici di Gruppo

La conclusione di **operazioni di minore rilevanza** è soggetta a particolari presidi procedurali. Dette operazioni richiedono il coinvolgimento, ove nominati, degli Amministratori Indipendenti della società controllata a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. Inoltre, analogamente alle operazioni di importo esiguo e/o ordinarie, le operazioni di minore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Capogruppo Banca Mediolanum, per il tramite dell'ufficio Bilancio e Data Reporting, sull'esecuzione di dette operazioni con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dalle Discipline, nonché gli obblighi segnalatici di Gruppo;

Le **operazioni di maggiore rilevanza** sono subordinate a presidi procedurali rafforzati. E' necessario il preventivo assenso all'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Mediolanum, a seguito del coinvolgimento preliminare del Comitato composto esclusivamente dagli Amministratori Indipendenti a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. Inoltre, l'operazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Organo equivalente) della società controllata. Infine, analogamente alle operazioni di importo esiguo, ordinarie o di minore rilevanza, le operazioni di maggiore

rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Capogruppo, per il tramite dell'ufficio Bilancio e Data Reporting, con l'obiettivo di poter gestire gli obblighi di trasparenza previsti dalle Discipline, nonché gli obblighi segnaletici di Gruppo.

Allegato 1 - Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"

- a) **"Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo¹¹.

- b) **"Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca¹². I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Banca Mediolanum. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Mediolanum; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.


¹¹ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

¹² Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

Allegato 2 – Tipi di operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum e ambiti di operatività cui possono appartenere, tenuto conto delle attività svolte dalle società del Gruppo Mediolanum

Ambito di operatività	Tipo operazione
Finanziamenti attivi	<p>Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione (anche in sede di revisione dei fidi) sia nella fase di gestione del credito con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la classificazione delle posizioni in default • la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (incaglio, sofferenza) • il passaggio delle posizioni a perdita
Operazioni su strumenti finanziari emessi da Parti Correlate o Soggetti Collegati sui portafogli di proprietà	Comprende l'operatività con oggetto la gestione del portafoglio di proprietà e la gestione delle partecipazioni. Sono incluse solo le operazioni effettuate con Parti Correlate o Soggetti Collegati sul Mercato Primario.
Operazioni di natura straordinaria	Comprende le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale.
Operazioni di raccolta	Con riferimento alle attività ammesse al mutuo riconoscimento ex T.U.B. o, nel caso di società estere, con riferimento alla regolamentazione locale: C/C, altre tipologie di deposito (comprende anche i depositi negoziati dalla funzione tesoreria con la Clientela corporate)
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale	Comprende gli acquisti e, più in generale, il ciclo passivo
Operazioni su beni immateriali	Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti
Operazioni immobiliari	Con particolare riferimento alle operazioni di compravendita, di locazione (o forme analoghe)
Operazioni finanziarie e di indebitamento	Con particolare riferimento all'accensione di finanziamenti (o altre forme che determinano una passività) e alla emissione di obbligazioni proprie
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale: convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi	Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro e di collaborazione	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative).
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni	Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto
Operazioni di Corporate Finance	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto da Banca Mediolanum ai propri Clienti per sostenere e perseguire le decisioni di natura strategica in materia di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito). Tali servizi competono, all'interno di Banca Mediolanum, alla Direzione Investment Banking.
Operazioni di Capital Market	Comprende tutte le attività relative alla gestione degli strumenti finanziari emessi dai Clienti di Banca Mediolanum (obbligazioni, azioni, derivati). All'interno delle operazioni di Capital Markets, in capo alla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, è inclusa anche l'operatività svolta dalla Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad) per la quotazione dei Clienti sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana.

Allegato 3 – Schema delle fasi operative del processo di gestione delle operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum



Allegato 4 – Elenco delle operazioni comunque da considerare non ordinarie

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio
Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto	Nessuna Società oggetto del presente Regolamento	<p>Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Società che hanno effetti sull'area di consolidamento</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>totale attivo della società partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società.</i> • <i>Società che non hanno effetti sull'area di consolidamento</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>acquisizioni: controvalore dell'operazione maggiorato dalle passività assunte dall'acquirente</i> ○ <i>cessioni: corrispettivo dell'attività ceduta</i>
Operazioni su beni immateriali	Nessuna Società oggetto del presente Regolamento	<p>Marchi e brevetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ammontare incassato/ pagato (nel caso di compravendite)</i> • <i>sommatoria ammontare incassato/ pagato su base annua (nel caso di operazioni che non riguardano compravendite)</i>
Operazioni immobiliari	Nessuna Società oggetto del presente Regolamento	<p>Compravendite/ locazioni:</p> <p><i>ammontare operazioni di compravendita definito nel contratto ovvero valore contratto di locazione</i></p>
Operazioni in valori mobiliari in contropartita diretta con Parti Correlate o Soggetti Collegati	Nessuna Società oggetto del presente Regolamento	<p>Compravendita di valori mobiliari in contropartita diretta:</p> <p><i>controvalore dell'operazione</i></p>

Allegato 5 – Istruzioni per la determinazione del controvalore e la qualificazione dell’ordinarietà delle operazioni oggetto di possibile perfezionamento con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato.

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l’operazione si considera “ordinaria”	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un’operazione quale “a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard”
Finanziamenti attivi	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz EuroCQS	Operazioni di impiego in ambito tesoreria (“hot money” / pronti contro termine attivi): <i>controvalore dell’operazione</i>	Hot Money: scadenza max a 6 mesi, Euribor + spread comparabile con un’operazione con caratteristiche simili effettuata con controparti con le medesime caratteristiche (es. clientela istituzionale) Pronti contro termine attivi: condizioni comparabili con quelle di un’operazione con caratteristiche simili effettuata con controparti con le medesime caratteristiche (es. clientela istituzionale)
		<p><i>Richieste di finanziamento (mutui, prestiti o fidi temporanei a scadenza o revoca, fidejussioni): importo da autorizzare</i></p> <p><i>Sconfini (comprende anche sconfini tecnici): importo in autorizzazione</i></p> <p><i>Nel caso di operazioni afferenti la Parte Correlate o il Soggetto Collegato come garante (garanzie ricevute), il controvalore dell’operazione è pari al valore della garanzia. Il valore garanzia indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell’impegno assunto dal garante PC o SC con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato dal SC in garanzia.</i></p> <p><i>Nel caso di operazioni afferenti al gestione del credito (classificazione delle posizioni in default e all’interno dei crediti in default) l’importo dell’operazione è dato dal controvalore dell’esposizione a rischio individualmente intesa.</i></p> <p><i>Nel caso di passaggio a perdita, l’importo dell’operazione è dato dal controvalore dell’esposizione contabilizzata a perdita comprensiva di tutte le componenti economiche negative annesse contabilizzate.</i></p>	<p>L’operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato quando, per competenza - tipologia di prodotti, è autorizzata una deroga dall’organo con funzione di gestione o da un organo/ struttura delegata dal medesimo.</p> <p><i>Nel caso di operazioni afferenti la gestione di posizioni con la Parte Correlate o il Soggetto Collegato (classificazione delle posizioni in default e all’interno dei crediti in default, passaggio a perdita) le operazioni medesime si ritengono sempre non ordinarie e non a condizioni equivalenti di mercato/standard.</i></p>
Operazioni su strumenti finanziari emessi da Parti Correlate o Soggetti Collegati sui portafogli di proprietà	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz MGF MIFL MAML Gamax Management Ges Fibanc Fibanc Pensiones	Sono incluse solo le operazioni effettuate con Parti Correlate o Soggetti Collegati sul Mercato Primario. Investimenti portafogli: HTM, L&R, AFS, HFT attraverso: negoziazioni su mercati regolamentati e non, partecipazioni ad emissioni pubbliche, partecipazioni ad emissioni private: <i>controvalore dell’investimento/ disinvestimento (Emittente titolo = parte correlata o soggetto collegato), calcolato come capitale nominale moltiplicato per il prezzo.</i>	Operazioni sui vari portafogli: l’operazione non è ordinaria se non rientra nei limiti operativi approvati dal CdA (autorizzazione sconfini/ aumenti da parte dell’AD- o organi equipollenti - nel caso di limiti afferenti i rischi di mercato ovvero dall’organo con funzione di gestione nel caso di limiti afferenti il rischio di credito)

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
	Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life EuroCQS		
Operazioni di raccolta	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz	Depositi passivi/ pronti contro termine passivi: valore <i>degli interessi passivi netti pagati al cliente</i>	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nel caso di mancato rispetto dei seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • Deposito passivo: Euribor + spread comparabile con un'operazione con caratteristiche simili effettuate con una controparti con le medesime caratteristiche (istituzionale). • Pronti contro termine passivi: Euribor + spread comparabile con un'operazione con caratteristiche simili effettuate con una controparti con le medesime caratteristiche (istituzionale). Le operazioni sul Mercato Interbancario dei Depositi sono considerate sempre ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard
		Conti correnti (corporate e retail): <i>nella fase di sottoscrizione del contratto il controvalore e' considerato per definizione inferiore a euro 250.000 tenuto conto delle tipologie di prodotti/ servizi in oggetto e in funzione di analisi empiriche storiche circa gli effettivi ricavi generati, su base annua, dai prodotti/ servizi medesimi in oggetto</i> <i>nella fase di esecuzione delle operazioni oggetto di servizio, il controvalore è determinato calcolando l'effettivo ricavo per operazione (canoni, ricavi per singola operazione, interessi passivi in valore assoluto)</i>	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato quando, per competenza - tipologia di prodotti, è autorizzata una deroga dall'organo con funzione di gestione o da un organo/ struttura delegata dal medesimo

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz EuroCQS MGF MIFL MAML Gamax Management Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Ciclo passivo: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,</i> • <i>ammontare incassato/ pagato (fatturato dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato)</i> 	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>esistenza di clausole o condizioni diverse dalle condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio (per i servizi esternalizzati/ internalizzati il benchmark potrebbe essere le condizioni praticate dall'outsourcer interno ad altre Società del Gruppo/ extra Gruppo per servizi analoghi per natura, entità, rischio)</i> • <i>per gli acquisti, in quanto compatibile in relazione alla tipologia di operazione, l'operazione medesima può essere considerata non a condizioni equivalenti di mercato/ standard quando, ai fini della selezione del fornitore, non sono state prese in considerazione almeno 3 offerte economiche provenienti da 3 soggetti diversi</i>
Operazioni finanziarie e di indebitamento	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz EuroCQS MGF MIFL MAML Gamax Management Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Accensione di finanziamenti (o altre forme che determinano una passività): <i>importo massimo finanziato</i> Emissione di obbligazioni proprie: <i>ammontare sottoscritto dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato</i> Riacquisto delle obbligazioni proprie dalla Parte Correlateo Soggetto Collegato: controvalore dell'operazione.	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nel caso di scostamento rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> • <i>i Tassi/ condizioni interni praticati a soggetti non correlati ovvero</i> • <i>i Tassi/ condizioni di settore esterni (dove rilevabili)</i>

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale / accordi di servizio	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz EuroCQS MGF MIFL MAML Gamax Management Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Comprende la convenzione per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi quali le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Parti Correlate o Soggetti Collegati.: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,</i> • <i>nel caso di accordo che prevede una componente variabile: componenti di ricavo/ costo previste (commissioni, spese, ...) * stima volume di affari previsto su base annua</i> 	Nel caso in cui non sia possibile determinare il controvalore dell'operazione (ad esempio nei casi di servizi di intermediazione forniti da Parti Correlate o Soggetti Collegati), si effettua direttamente la valutazione circa l'ordinarietà della stessa. In generale, sono considerate equivalenti a quelle di mercato o standard, le condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio. Con riferimento agli spazi pubblicitari, lo sconto risulta almeno pari al 35% del listino (offerta che viene certificata da società terza che supporta la Società per la pianificazione pubblicitaria). Con riferimento alle telepromozioni, lo sconto risulta almeno pari al 35% del listino (offerta che viene certificata da società terza che supporta la Società per la pianificazione pubblicitaria). Per gli altri casi riferibili ad altre iniziative promozionali o collegate all'editoria, non sono considerate equivalenti a quelle di mercato/ standard le condizioni pari a +- 30% dal prezzo di mercato (acquisibile da agenzie esterne specializzate).
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz EuroCQS MGF MIFL MAML Gamax Management Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per le consulenze spot:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>controvalore del contratto di consulenza ovvero, in alternativa, stima del costo della consulenza (basata sulla tariffa oraria * numero di ore previste di consulenza).</i> • <i>Per rapporti/consulenze continuativi:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>controvalore su base annua del costo fisso aziendale e/o,</i> ○ <i>controvalore su base annua del costo aziendale della componente di incentivazione (stimando il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati alla risorsa)</i> 	Con riferimento ai dipendenti, il riferimento è dato dall'equità interna (quartile di riferimento retributivo delle persone impegnate in posizioni equivalenti) e dal riferimento di mercato ottenuto attraverso le analisi pubblicate dai maggiori istituti di settore. Con riferimento alle collaborazioni, il riferimento è dato dal costo comparato con l'equivalenza dei costi interni, tenendo conto della "temporalità" della collaborazione e dei valori di Benchmark che il mercato esprime rispetto alla posizione specifica (es. istituti di settore).

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz EuroCQS MGF MIFL MAML Gamax Management Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto: <ul style="list-style-type: none"> • <i>controvalore del costo aziendale riferito alla componente fissa e di incentivazione della remunerazione</i> 	
Operazioni di Capital Markets	Banca Mediolanum	Tutte le attività relative alla gestione degli strumenti finanziari emessi dai Clienti di Banca Mediolanum (obbligazioni, azioni, derivati). All'interno delle operazioni di Capital Markets, in capo alla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, è inclusa anche l'operatività svolta dalla Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad) per la quotazione dei Clienti sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana.	Livelli commissionali medi applicati per operazioni similari dalla Direzione Investment Banking
Operazioni di Corporate Finance	Banca Mediolanum	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto da Banca Mediolanum ai propri Clienti per sostenere e perseguire le decisioni di natura strategica in materia di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito). Tali servizi competono, all'interno di Banca Mediolanum, alla Direzione Investment Banking.	